



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 82 del 3 Giugno 2020

EMERGENZA COVID 2019
ORDINANZA 28 MAGGIO 2020, N. 68 - ORDINANZA 29 MAGGIO 2020, N. 69

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 28.05.2020, N. 68

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19. - Ulteriori disposizioni a parziale integrazione dell'ordinanza n°62 del 20 maggio 2020. - Approvazione Protocollo di Sicurezza Sistemi e Impianti a Fune censiti sul territorio regionale.....4

ORDINANZA 29.05.2020, N. 69

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione in spiaggia - Ordinanza 62/2020 - paragrafo 15 "Le spiagge libere"12

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 68 DEL 28 MAGGIO 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni a parziale integrazione dell'ordinanza n°62 del 20 maggio 2020. - Approvazione Protocollo di Sicurezza Sistemi e Impianti a Fune censiti sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

RICHIAMATE altresì le seguenti già emanate Ordinanze, le cui premesse e motivazioni si intendono qui integralmente riportate:

O.P.G.R. n. 36 del 13.04.2020 Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali. O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020 Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aerulici per la climatizzazione degli ambienti.

O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "secondo case", spostamenti e cimiteri.

O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.

O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020 Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.

O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi.

O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020 Emergenza COVID-19. Organizzazione servizi di trasporto pubblico nella Fase 2.

O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.



Il Presidente della Regione

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e **VISTI** gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

VISTO in particolare l'Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

PRESO ATTO

- che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;
- che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

CONSIDERATO che si rende opportuno conformare le Linee Guida e i Protocolli allegati all'Ordinanza n.59 a quanto recato nelle Linee Guida e nei Protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, e in particolare nell'Allegato 17, anche nell'ottica del rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, della semplificazione e dell'omogeneità delle misure;

RITENUTO che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, valgano per le attività non già consentite alla data del 17 maggio 2020 sulla base del D.L. 19/2020 e del D.P.C.M. 26 aprile 2020, oltreché delle Ordinanze regionali attuative, salva la possibilità che tali attività già autorizzate vengano nel tempo sottoposte a protocolli e linee guida nazionali e/o regionali;

RITENUTO altresì che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

VISTE le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, con verbale del 18 maggio 2020, ha rilasciato parere favorevole definendole “coerenti con i criteri di settore elaborati dal Comitato tecnico Scientifico nazionale in data 15 maggio 2020 (all. 10 D.L. 33/2020) e con le linee guida unitarie delle Regioni, ed, altresì, sono compatibili con l'attuale rischio epidemiologico della Regione Abruzzo assunto sulla base dei dati elaborati dal Ministero della Salute – ai sensi della normativa vigente – e ricevuti in data 16/05/2020”;

VISTA l'ordinanza n° 62 del 20 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza”



Il Presidente della Regione

RITENUTO OPPORTUNO modificare ed integrare quanto stabilito al punto 9 “Settore del Trasporto Pubblico Funiviario” della sezione 15 “Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica” dell’allegato all’ordinanza n°62/2020, in quanto è utile definire con un maggiore dettaglio le modalità operative da adottare nell’esercizio dei sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, prevedendo una prima fase sperimentale limitata al periodo estivo e rinviando a successivo provvedimento l’adozione di un Protocollo di Sicurezza per l’esercizio invernale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. a parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.62 del 20 maggio 2020, in particolare in sostituzione del punto 9 della Sezione 15 dell’allegato della stessa, è approvato il Protocollo di Sicurezza allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, con cui si individuano le linee ed i modelli comportamentali cui devono attenersi gli esercenti degli impianti a fune ubicati nel territorio regionale abruzzese, così come definiti dall’art.1 della L.R. 24/05;
2. la presente Ordinanza ha immediata efficacia ed è valida per tutto il periodo estivo, fino al 30 settembre 2020;
3. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
4. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il dirigente del Servizio DPE004

Dott.ssa Nicoletta Bucco

Firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Emidio Primavera

Firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente



Il Presidente della Regione

**PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI
DALL'ART. 1, COMMA 14, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33**

**Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica
in sostituzione del Punto 9 - Sezione 15 dell'allegato all'O.P.G.R n°62/2020**

Settore Impianti a Funne.

Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemologica da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Inoltre, per il settore trasportistico sono state valutate anche le seguenti ulteriori fonti normative:

- “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore trasporto e logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato14 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all'Allegato 15 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai Il Presidente della Regione 155 sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nel trasporto pubblico a mezzo di impianti a fune.



Il Presidente della Regione

DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER I SISTEMI E GLI IMPIANTI E A FUNE UBICATI SUL TERRITORIO REGIONALE, IN SERVIZIO ESTIVO.

Le indicazioni di seguito elencate hanno validità fino al 30 settembre 2020 e si applicano a tutti i sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti a fune, come definiti dall'art.1 della L.R. n.24/05.

Sono fatti salvi gli obblighi del rispetto delle disposizioni a carattere nazionale, con particolare riguardo a quelli riferiti alla protezione delle vie respiratorie, alla necessità di sanificazione ed igienizzazione sistematica di tutti gli spazi e dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro e dei mezzi di trasporto frequentati da viaggiatori e/o lavoratori.

Detti interventi di sanificazione andranno effettuati con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, che ricomprende funivie, cabinovie e seggiovie, dovranno essere applicate, a cura dei gestori degli impianti stessi, le seguenti misure minime di sicurezza.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI PER L'UTENZA:

1. divieto di accesso in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, raffreddore);
2. obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all'interno di questi;
3. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone nelle zone di accesso; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente;
4. obbligo di igienizzazione delle mani tramite l'utilizzo dei dispenser messi a disposizione dal gestore degli impianti;
5. obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea con sistemi di rilevazione a distanza;
6. preferenza di utilizzo dei sistemi di biglietteria on line ove possibile.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI PER IL GESTORE:

1. tutto il personale in servizio sull'impianto, come descritto nel relativo regolamento di esercizio, nonché quello di biglietteria, deve adottare obbligatoriamente ogni prescrizione prevista nelle disposizioni nazionali in materia di COVID-19 per il personale a contatto con il pubblico. Deve curare altresì, secondo le relative attribuzioni, che presso le zone di accesso in biglietteria e presso le aree di imbarco e sbarco siano costantemente disponibili per i passeggeri prodotti di disinfezione delle mani conformi alle norme vigenti. Deve essere precluso l'accesso agli utenti in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19.
2. In particolare, è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea del personale tramite sistemi di rilevamento a distanza prima di occupare la postazione di lavoro ed impedire il relativo inizio del turno nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37,5° C. Nel caso in cui non sia possibile effettuare misurazioni con sistemi a distanza (es. particolari situazioni di lavoro



Il Presidente della Regione

singolo con assenza di altri lavoratori) dovrà essere registrata, su apposito registro custodito all'interno dell'impianto, da parte di ogni dipendente la propria temperatura corporea rilevata, non oltre 60 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro, direttamente dal dipendente tramite strumenti classici (es. termometro a mercurio, ecc.)

3. identificazione di tutti i percorsi di ingresso alle biglietterie e agli impianti di risalita, nonché delle traiettorie delle file d'attesa, in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente;
4. installazione di dispenser di facile accessibilità, per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale;
5. sanificazione ed igienizzazione sistematica, almeno una volta al giorno, di tutti gli spazi, dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro, e dei mezzi di trasporto (sia chiusi che aperti) frequentati da viaggiatori e/o lavoratori con impiego di prodotti previsti dalle disposizioni in vigore, prevedendone all'occorrenza la reiterazione nel corso della giornata;
6. misurazione della temperatura corporea degli utenti con sistemi di rilevazione a distanza e adozione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertato un valore superiore a 37,5° C;
7. utilizzo di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno dei luoghi di accesso ai servizi e all'interno dei mezzi di trasporto, ivi incluse le fasi di salita e di discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL GESTORE:

TRASPORTO SU FUNIVIE BIFUNE

Il gestore dell'impianto deve provvedere, prima dell'apertura giornaliera ed al termine della stessa, alla disinfezione completa dell'interno della cabina veicolo con impiego di prodotti compatibili con le disposizioni in vigore. Tali operazioni potranno essere eventualmente ripetute durante la giornata per esigenze particolari.

Il personale in servizio deve inoltre garantire, compatibilmente con le norme di sicurezza del fabbricante, la costante areazione naturale dei veicoli.

Il trasporto consentito è di un numero massimo di persone pari a 2/3 della capacità totale, arrotondato all'unità inferiore (es. per la cabina da 100 posti il numero massimo sarà di 66 passeggeri, in servizio estivo);

TRASPORTO SU CABINOVIE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO

Il gestore dell'impianto deve provvedere, prima dell'apertura giornaliera ed al termine della stessa, alla disinfezione completa dell'interno dei veicoli con impiego di prodotti compatibili con le disposizioni in vigore. Tali operazioni potranno essere eventualmente ripetute durante la giornata per esigenze particolari.

Il personale in servizio deve inoltre garantire la costante areazione dei veicoli mediante l'apertura



Il Presidente della Regione

delle apposite finestrate presenti.

Sui veicoli sarà consentito il trasporto di un numero massimo di persone pari a 2/3 della loro capacità totale, arrotondato all'unità inferiore: per le cabine a 6 posti il numero massimo sarà di 4 passeggeri, per quelle ad 8 posti di 5 passeggeri, per quelle a 10 posti di 6 passeggeri per cabina. Unica deroga può essere consentita solo nel caso di passeggeri appartenenti allo stesso nucleo familiare.

TRASPORTO SU SEGGIOVIE

In considerazione del fatto che le seggiovie in servizio sul territorio regionale svolgono esercizio estivo per soli pedoni, tenuto conto delle restrizioni sul numero di viaggiatori già previste nei Regolamenti di Esercizio per il funzionamento estivo e che trattasi di veicoli aperti nei quali i passeggeri sono disposti parallelamente, non sono previste prescrizioni particolari.

TRASPORTO SU CESTOVIE

Le cestovie biposto, potranno trasportare un solo passeggero per cestello, con eccezione dei casi riguardanti il trasporto di minori accompagnati da un genitore o da altri familiari, nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

TEMPI DI CODA PRESSO LE BIGLIETTERIE

Analogamente a quanto previsto per i servizi pubblici essenziali le persone in coda per l'accesso ai servizi di biglietteria dovranno rispettare le distanze di sicurezza così come stabilite dalle disposizioni nazionali vigenti. A tal fine, in corrispondenza degli spazi di coda e di accesso, l'esercente dovrà porre cartelli, a terra o su apposito sostegno, con indicazione delle disposizioni generali da rispettare e sulle posizioni da assumere rispetto alle altre persone presenti in coda. Nelle biglietterie è assolutamente vietato il contatto diretto del personale con l'utenza, ed è consentito il passaggio di biglietti, tessere e quant'altro solo tramite apposite finestrelle in basso alla schermatura in plexiglass o vetro infrangibile del front office, coadiuvati con sistemi di ricetrasmittenza-citofonia interno/esterno. E' comunque consigliato incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici o similari che possano evitare il rischio di assembramenti o file.

TEMPI DI CODA PRESSO LE ZONE DI IMBARCO.

Al fine di ridurre i tempi di coda presso le zone di imbarco si adotteranno, se necessario, le massime velocità di trasporto previste per il singolo impianto e, per gli impianti ad ammassamento automatico, il maggior numero di veicoli previsti, con riferimento alle condizioni di esercizio estivo come stabilite nei relativi regolamenti di esercizio.

SITUAZIONI DI EMERGENZA.

Limitatamente alle situazioni di emergenza è consentito il superamento dei limiti massimi delle capacità di trasporto sopra indicati; dette circostanze devono essere oggetto di specifica comunicazione resa ai competenti organi di sorveglianza e controllo a cura del Direttore di Esercizio dell'impianto.

REPORT MENSILE.

Il gestore deve inviare mensilmente alla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio DPE004, un breve report contenente, per ogni impianto, i dati principali del trasporto (numero di giorni ed ore di esercizio, numero di passeggeri trasportati, eventuali inconvenienti



Il Presidente della Regione

registrati, eventuali osservazioni). Tali report mensili sono indispensabili, oltre che per il monitoraggio, anche al fine di prevedere indirizzi correttivi per i periodi immediatamente successivi a quello di applicazione delle presenti disposizioni.

Pescara, 28.05.2020

Il dirigente del Servizio DPE004

Dott.ssa Nicoletta Bucco

Firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Emidio Primavera

Firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 69 DEL 29 MAGGIO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione in spiaggia – Ordinanza 62/2020 – paragrafo 15 "Le spiagge libere".

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16*

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO

- che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività "a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi";
- che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

VISTE le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, sentito in modalità telematica in data 22 maggio 2020, ha espresso in pari data parere favorevole "fermo restando le attuali condizioni epidemiologiche, ritenendo siano redatti in conformità ed in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020";

VISTA l'Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Ulteriori disposizioni – Approvazione Protocolli di Sicurezza;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione della suddetta ordinanza, l'Anci Abruzzo si è fatta promotore di una serie di modifiche dei contenuti di cui al paragrafo 15 della Sezione 3 "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia" dal titolo "Le spiagge libere", in merito alle disposizioni riguardanti prevalentemente le modalità di accesso, stazionamento ed utilizzo dei fruitori delle aree in argomento;

RILEVATO che a seguito della suddetta iniziativa, in data 21 maggio 2020, si è svolto un incontro tra i Sindaci dei Comuni costieri e i competenti assessori regionali al turismo e demanio, al fine di valutare le nuove proposte degli enti locali ed addivenire ad un documento nuovamente condiviso, che potesse riassumere le aspettative degli enti intervenuti, unitamente alla necessità di garantire l'efficacia delle misure necessarie al contrasto del contagio dal virus Covid-19;

PRESO ATTO che, allo scopo, è stato redatto un nuovo protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione relativo alle spiagge libere, sottoposto al parere del Gruppo Tecnico Scientifico, che lo ha licenziato con esito favorevole (fermo restando l'attuale scenario epidemiologico), come da comunicazione mail del 29 maggio 2020, a cura del Dipartimento per la Salute e Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela della Salute Sanitaria, con le seguenti prescrizioni:

“L'area complessivamente destinata ad ogni ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 mq;

- le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all'ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1 metro;

- sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione);

- è fatto obbligo per i Comuni avvisare l'utenza con adeguata cartellonistica”

RITENUTO che, sulla base di quanto in narrazione, sussistono le ragioni per l'accoglimento di quanto rappresentato dall'ANCI Abruzzo nelle forme di comunicazione sopra rappresentate e quanto comunicato dal Dipartimento per la Salute e Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela della Salute Sanitaria con la corrispondenza suindicata;

VISTO il documento allegato alla presente ordinanza, costituente il nuovo paragrafo 15 *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia”* dal titolo *“Le spiagge libere”*;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa,

- 1) di revocare l'intero paragrafo 15, della Sezione 3, dell'Ordinanza n. 62/2020 *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia”*, dal titolo *“Le spiagge Libere”*;
- 2) per l'effetto, di sostituire il paragrafo di cui al primo punto, con quello allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che i Comuni interessati dalla presente ordinanza, a recepimento delle linee di azione contenute nel protocollo siccome approvato, predispongano ogni misura atta ad assicurare la gestione/vigilanza di tutte le spiagge libere ad uso della collettività nel rispetto delle norme *“Covid-19”*.

La presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

***Il Direttore del Dipartimento
Territorio - Ambiente***

Pierpaolo Pescara
(firmato digitalmente)

***L'Assessore all'Urbanistica e Territorio - De-
manio marittimo – Paesaggi - Energia Rifiuti***

Nicola Campitelli
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



*Il Presidente della
Regione*

SEZIONE 3

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

15. Le spiagge libere

L'opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l'utenza, dall'altra può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell'attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un'intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell'utenza.

Al fine di contrastare e mitigare i rischi di contagio del virus, si ravvisa l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei fruitori delle spiagge nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione.

A tal fine si promuovono tutte le possibili azioni di sensibilizzazione ed informazione (distribuzione di dépliant, cartelli, social media etc.), volte a favorire un comportamento consapevole e corretto e alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni di cui la comma 11 "I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti" delle presenti linee guida.

Le spiagge libere, ricadono sotto la gestione diretta dei Comuni, finalizzate dalla necessità di libera e gratuita fruizione della collettività con attrezzatura balneare propria.

Le spiagge libere includono parte del territorio costiero sottoposto a misure di tutela speciale ambientale "ZPS" caratterizzate dalla conservazione naturale dei luoghi ed assenza di qualsivoglia intervento dell'uomo "antropizzazione".

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di individuazione e regolamentazione delle spiagge libere ed i servizi di pulizia e salvamento connessi, dovranno disciplinare l'accesso e la fruizione delle spiagge libere, individuando con proprio atto le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio covid-19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche delle stesse, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio in relazione alla stagione balneare.

Per l'utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:

- l'affissione nei punti di accesso - che dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
- devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle

- attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti;
- i fruitori della spiaggia libera, nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) dovranno rispettare le medesime misure di distanziamento per i complessi balneari;
- l'informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti.

Si formulano altresì le seguenti indicazioni in merito alle ulteriori misure che possono essere valutate e messe in atto, ove possibile, dai Comuni nelle spiagge libere destinate alla balneazione più rilevanti per ubicata, affluenza e fruizione di bagnanti, appositamente individuate (mappatura):

- affidamento da parte dei Comuni di servizi ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l'utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale;
- prevedere limitazioni in merito al numero massimo di persone che possano contestualmente fruire della spiaggia libera;
- individuazione di modalità che diano un riferimento ai fruitori della spiaggia libera per il posizionamento delle attrezzature (ombrelloni) nel rispetto delle misure di distanziamento, quali a titolo esemplificativo: posizionamento alle estremità delle spiagge libere delle file delle postazioni/ombrelloni, al fine di favorire il previsto distanziamento (sia tra le righe che tra le fila) e il transito più possibile sicuro da e verso le postazioni/ombrelloni;
- l'area complessivamente destinata ad ogni singolo ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 mq;
- le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all'ombrellone (sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1 metro;
- sotto agli ombrelloni, o ad altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione);
- è fatto obbligo per i Comuni avvisare l'utenza con adeguata cartellonistica;
- disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di libero transito) per evitare assembramenti;
- installare adeguata segnalazione in caso di divieto di balneazione delle acque a seguito delle mutate condizioni delle stesse.

Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

Le Amministrazioni locali raccomandano e promuovono l'utilizzo delle spiagge libere censite e presidiate rispetto alle altre.

I Comuni potranno prevedere limitazioni di accesso alle spiagge libere nelle ore serali/notturne per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità.

La regolamentazione e la gestione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare da parte del Comune territorialmente competente.

Il Comune pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei cittadini.

Le spiagge libere per la loro naturale vocazione, prive di presidi di servizio e nella maggior parte dei casi senza alcuna struttura e attrezzatura fissa, sono oggetto di fruizione di un elevato numero di

persone nei weekend e nei periodi di alta stagione estiva che rappresentano situazioni di particolare criticità in merito al contenimento dell'epidemia Covid-19 il "rischio di aggregazione medio-alto" secondo la classificazione INAIL.

La gestione delle spiagge libere di grandi dimensioni (vari km di costa) site fuori dal tessuto urbanizzato necessitano della concentrazione di ingenti sforzi da parte dei Comuni sotto il profilo economico per la prestazione dei servizi essenziali (pulizia/salvataggio) che a causa dell'emergenza in corso subiranno un notevole incremento.

Le spiagge libere della costa abruzzese possono essere classificate, in base alla ubicazione ed accessibilità in due fattispecie tipologiche:

- spiagge libere, di piccole-medie dimensioni, sabbiose-ciottolose, inserite nel contesto urbano di facile accessione generalmente ricomprese/limitrofe a stabilimenti balneari;
- spiagge libere periferiche di grandi dimensioni (svariati Km) di varia morfologia e caratteristiche ambientali (dune, scogliere basse, sabbia, ciottoli), inserite in contesti territoriali naturali di complessa accessione.


L'opportunità di poter utilizzare gratuitamente gli arenili con le proprie attrezzature (ombrelloni, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l'utenza, dall'altra può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale in riferimento alle difficoltà nell'attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

La gestione delle spiagge libere in tempi ordinari risulta complessa e difficoltosa e in emergenza Covid potrebbe risultare impossibile, in specie per quelle di grandi dimensioni periferiche quasi ingovernabili da parte dei Comuni.

Al fine di superare le criticità rappresentate e consentire l'uso delle stesse in condizioni di sicurezza, in deroga alle norme di pianificazione vigenti (PDMR e PDMC), nonché alle procedure standardizzate S.I.D. (Sistema Informativo Demaniale), senza che queste variazioni producano aumenti dei canoni concessori, si individuano le seguenti linee di azione al fine di consentire ai Comuni di organizzare il corretto uso delle spiagge libere nel rispetto delle norme Covid-19:

1. spiagge libere, di piccole-medie dimensioni: nel rispetto della esigenza primaria della libera e gratuita fruizione, i Comuni potranno valutare, la possibilità di affidare parte delle stesse a strutture ricettive e/o turistiche che non possono ricevere il consueto servizio dagli stabilimenti balneari e/o compensare nelle stesse la diminuzione delle attrezzature balneari subite dal distanziamento sociale dalle concessioni limitrofe; resta fermo l'onere di assicurare la gestione/vigilanza del rimanente tratto ad uso della collettività; la determinazione della compensazione dovrà essere effettuata proporzionalmente alla necessità e consistenza delle concessioni confinanti tale da consentire l'opportunità di limitare/salvare lo standard economico organizzativo dell'azienda anche in termini di conservazione della rituale forza lavoro (dipendenti).
2. spiagge libere periferiche di grandi dimensioni: coinvolgere nella gestione delle stesse associazioni Onlus, ambientaliste e/o la Protezione Civile per il rispetto delle norme Covid e, laddove non fosse possibile, munire le stesse di adeguata cartellonistica riportante in modo semplice e sintetico i comportamenti che i fruitori devono osservare.

Fermi restando i principi generali in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza, ogni Comune, in relazione alla specificità del territorio, potrà regolamentare ulteriori azioni da porre in essere circa l'utilizzabilità delle spiagge libere, nella direzione e nel solco delle disposizioni di cui al presente documento.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it